

CONGEDO PARENTALE IN CASO DI ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE E DI AFFIDAMENTO

Per effetto dei commi 455 e 456 dell'art. 2 della Legge Finanziaria per il 2008, gli artt. l'art. 36 e 37 T.U. sono stati, rispettivamente, sostituito e abrogato.

Si riporta di seguito il novellato art. 36 T.U.

“Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

L'indennità di cui all'art. 34, comma 1, è dovuta, per il massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia”.

In attuazione delle nuove disposizioni, i genitori adottivi e affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

Fermi restando i predetti limiti temporali (oltre i quali non spettano né il congedo né la relativa indennità) il trattamento economico pari al 30% della retribuzione è riconoscibile per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall'ingresso del minore in famiglia; viceversa, qualunque periodo di congedo richiesto oltre i tre anni dall'ingresso (anche, ad esempio, il primo mese) nonché i periodi di congedo ulteriori rispetto ai sei mesi (settimo, ottavo e così via), ancorché fruiti entro i primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, potranno essere indennizzati a tale titolo subordinatamente alla verifica delle condizioni reddituali previste dal comma 3 dell'art. 34 T.U.